

N.29441 del Repertorio N. 13885 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di gennaio.

In Sesto San Giovanni, via Campari n. 23, presso la "Campari Academy", alle ore nove e trenta.

Avanti a me dott. **Carlo Munafò**, notaio in Saronno, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Monza, Lodi e Varese

E' PRESENTE

- LUCA GARAVOGLIA nato a Milano il 27 febbraio 1969, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e in rappresentanza della società **"DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A."**, con sede in Sesto San Giovanni, via Sacchetti n. 20, ove é domiciliato per la carica, capitale sociale euro 58.080.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06672120158, R.E.A. 1112227.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale mi chiede di ricevere il verbale di assemblea straordinaria della suddetta società.

Il comparente, assunta la presidenza dell'assemblea ai sensi di legge, dello Statuto (art. 12 Statuto) e del Regolamento

di Assemblea di DCM (art. 4.1 Regolamento di Assemblea).

DA' ATTO

- che per oggi, in questo luogo ed alle ore nove e trenta è stata regolarmente convocata l'assemblea straordinaria della società per discutere e deliberare, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dell'articolo 6 (diritto di voto) dello Statuto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 20, comma 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato oltre che sul sito della società anche sul quotidiano "Il Sole 24 ore" in data 19 dicembre 2014;

- che la documentazione relativa all'odierna assemblea è stata messa a disposizione presso la sede sociale e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della società (www.camparigroup.com/it/governance/assemblea-azionisti);

- che **per il Consiglio di Amministrazione:**

- **Saccardi Stefano** nato a Milano il 12 maggio 1959 è presente;

- **Marchesini Paolo Rinaldo Antonio** nato a Milano il 15 marzo 1967 è presente;

- **Kunze-Concewitz Robert** nato a Istanbul (Turchia) il 7 aprile 1967 è presente;

- **Perelli-Cippo Pasquale Marco** nato a Verbania il 13 febbraio 1944 ha giustificato l'assenza;

- **Barcellona Eugenio** nato a Catania il 12 ottobre 1969 è presente;

- **Ingelfinger Thomas Stefano** nato a Stoccarda (Germania) il 30 agosto 1960 è presente;

- **Guerra Karen Jane** nata a Enfield (Gran Bretagna) il 24 marzo 1956 è presente;

- **Cionini Visani Camilla** nata a Milano il 28 marzo 1969 è presente;

- che **per il Collegio Sindacale:**

- **Libroia Pellegrino** nato a Milano il 28 settembre 1946, Presidente è presente;

- **Colombo Enrico Maria** nato a Milano il 10 aprile 1959 è presente;

- **Lazzarini Chiara** nata a Milano il 9 agosto 1967 è presente;

- che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 83-sexies d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza o "TUF"), il diritto di intervenire in Assemblea è attestato da una comunicazione effettuata dall'intermediario presso cui l'azione è registrata, in favore del soggetto al quale-sulla base delle evidenze contabili del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovvero lunedì 19 gennaio 2015)- risulta spettante il diritto di voto;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per

delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e da tale elenco sarà possibile ricavare i nominativi dei soci che esprimeranno voto favorevole alle deliberazioni proposte;

- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'art. 2372 del codice civile;
- sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto dei soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione;
- che sono altresì presenti in sala dipendenti del Gruppo e personale tecnico e di supporto per il corretto svolgimento dei lavori;
- che lo svolgimento dell'assemblea viene registrato allo scopo di facilitare la redazione del verbale;
- che nell'avviso di convocazione sono state indicate le modalità per la presentazione di domande, e che non sono pervenute né domande, né richieste di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126bis, TUF;
- secondo le risultanze del Libro Soci, integrato delle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, risultano partecipare direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale pari a euro 1.161.600,00 (unmilione centosessantunmilaseicento virgola zero zero):

- **"Alicros S.p.A.":** 296.208.000 (duecentonovantaseimilioni duecentoottomila) azioni, pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale;

- **"Cedar Rock Capital Ltd.":** 62.936.560 (sessantaduemilioni novecentotrentaseimilacinquecentosessanta) azioni, pari al 10,84% (dieci virgola ottantaquattro per cento) circa del capitale sociale;

- **"Morgan Stanley Investment Management Ltd.":** 11.868.704 (undicimilioniottocentosessantottomilasettecentoquattro) azioni, pari al 2,04% (due virgola zero quattro per cento) circa del capitale sociale;

- **"Indipendente Franchise Partners, LLP":** 11.754.665 (undicimilioni settecentocinquantaquattromilaseicentosessantacinque) azioni, pari al 2,02% (due virgola zero due per cento) del capitale sociale.

Il Presidente constata e fa constare che in base alla documentazione fornitagli dal personale di "Simon Fiduciaria S.p.A.", dallo stesso Presidente incaricata ai controlli circa il diritto di intervento all'assemblea e alla raccolta delle schede di voto, risultano presenti n. 371 (trecentosettantuno) azionisti, titolari in proprio o rappresentati per delega, come da documentazione prodotta, di 471.833.950 (quattrocentosettantunmilioni ottocentotrentatremila novecentocinquanta) azioni ordinarie, pari all'81,238628% (ottantuno virgola duecentotrentottomilaseicentoventotto per cento) circa dell'inte-

ro capitale sociale di Euro 58.080.000,00, costituito da N. 580.800.000 azioni da nominali Euro 0,10 cadauna:

precisamente lo 0,000689% del capitale in proprio e l'81,237939% per delega.

Il Presidente

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente illustra analiticamente la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 nonché ai sensi dell'art. 125-ter, TUF, e messa a disposizione del pubblico il 19 dicembre 2014 e il 9 gennaio 2015 ai sensi della normativa applicabile.

Si precisa che in data 12 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha delegato al Presidente il potere di convocare l'assemblea entro la data del 23 dicembre 2014 e di integrare/correggere la predetta relazione illustrativa alla luce della allora imminente pubblicazione del regolamento attuativo Consob in materia di *loyalty shares*.

La relazione illustrativa approvata dal predetto Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico in data 19 dicembre 2014 tramite il sistema di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato "1Info" gestito da Computershare S.p.A. ai sensi dell'art. 113-ter,

comma 4, b, TUF.

In considerazione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto regolamento attuativo Consob, avvenuta poi il 31 dicembre scorso, il Presidente avvalendosi del potere sopra richiamato, ha quindi integrato/rettificato sotto aspetti non sostanziali, il testo della clausola statutaria proposta, e la Società (appunto in data 9 gennaio) ha provveduto alla pubblicazione, nelle medesime forme di cui sopra, della relazione illustrativa integrata in misura corrispondente, informando il mercato attraverso la diffusione di un comunicato stampa.

A seguito una richiesta di informazioni ai sensi dell'art.114,TUF notificata da Consob il 16 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 23 gennaio scorso, ha provveduto a integrare la predetta relazione illustrativa dando conto:

- (i) degli effetti derivanti dall'introduzione del voto maggiorato presupponendo che solo l'azionista di maggioranza conseguiva il beneficio del voto doppio;
- (ii) dell'*iter* decisionale seguito nella formulazione della proposta di modifica statutaria;
- (iii) di eventuali valutazioni pervenute da parte di azionisti di minoranza.

L'integrazione è stata messa a disposizione del pubblico il 23 gennaio stesso tramite il sistema di stoccaggio centralizzato come sopra richiamato, informando il mercato attraverso la

diffusione di un comunicato stampa.

Si precisa che l'integrazione richiesta da CONSOB non ha comportato alcuna modifica al testo del nuovo art. 6 dello Statuto così pubblicato nella relazione illustrativa del 9 gennaio 2015.

Su proposta del delegato Gatti, i presenti all'unanimità acconsentono a che sia evitata la lettura della clausola che tutti dichiarano di ben conoscere per l'ampia informativa preventiva resa.

Prende la parola l'Avv. Dario Trevisan, delegato da più azionisti, il quale - precisando di parlare "a titolo personale" - rileva come, a suo avviso, la modifica proposta, senza l'appoggio da parte del socio di maggioranza, riceverebbe una significativa bocciatura, se non fosse per la scelta contraddittoria del legislatore italiano di consentire l'approvazione con *quorum* agevolato (scelta normativa non rispettosa, a suo avviso, della tutela delle minoranze).

Egli precisa di non condividere affatto la scelta del legislatore di disattendere il principio "*un'azione, un voto*" e, al riguardo, illustra l'opinione secondo cui l'enfasi (anche ribadita nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione) circa i presunti effetti benefici delle *loyalty shares* sugli investimenti a lungo termine sarebbe mal posta e niente affatto condivisa dal mercato (che, infatti, a suo dire, è fortemente contrario al voto maggiorato).

Di tale avversione- continua l'avv. Trevisan -è prova il fatto che solo tre società abbiano fatto ricorso all'introduzione del voto maggiorato attraverso una modalità - voto a maggioranza non qualificata - che seppur prevista dallo stesso legislatore deroga ai *quorum* normalmente previsti per le modifiche statutarie.

L'avv. Trevisan chiede pertanto al Presidente se la modifica proposta sia destinata ad avere quale effetto sostanziale quello di consentire al socio che detiene l'attuale maggioranza di raggiungere, grazie al meccanismo della maggiorazione del diritto di voto, il controllo dell'assemblea straordinaria.

Chiede inoltre al Presidente se l'espressione "*crescente favore*" verso lo strumento in oggetto, utilizzata nella relazione illustrativa, sia stata in qualche modo verificata, poiché al medesimo risulta invece che alcuni soggetti e/o istituzioni abbiano bocciato questa misura in quanto anacronistica e contro il mercato. Chiede pertanto se il Consiglio abbia verificato il *sentiment* del mercato che ritiene fortemente avverso in quanto ritiene che le società che adotteranno tale strumento verranno riclassificate come società che hanno adottato deliberate contrari a principi di *governance*.

L'avv. Trevisan rileva, inoltre, l'estrema complessità nella tenuta del libro nell'individuazione del *legal owner* e del *beneficial owner*; non appare infatti chiaro - a suo avviso -

quali saranno le modalità per la certificazione del soggetto legittimato a chiedere iscrizione nel libro in situazioni in cui il *legal owner* è diverso dal *beneficial owner*.

Prende la parola l'azionista Marino, il quale esprime parere contrario alla modifica proposta e ritiene che essa abbia portato una pessima pubblicità per la società e cita quanto rilevato da Assogestioni e Standard Ethics; inoltre data la complessità della clausola, passata da dodici e mille duecento parole, ritiene che la norma sarà oggetto di critiche e contestazioni.

Inoltre ritiene che possano essere sollevati profili di incostituzionalità in relazione al fatto che la clausola proposta prevede il mantenimento del voto maggiorato solo se il trasferimento dell'azione rimane nell'ambito della famiglia e non anche a favore di soggetti extra-familiari, così, a suo dire, discriminando ingiustificatamente questi ultimi.

L'azionista Marino chiede, ancora, delucidazioni circa l'attività dell'Amministratore Delegato che ha venduto le azioni di cui era titolare e paventa in ciò un eventuale disimpegno.

Prende la parola il delegato Gatti Gianfranco, il quale esprime un profondo dissenso anche con riguardo al dibattito politico che ha consentito l'emanazione della norma. Egli ritiene che, invece di proporre l'introduzione del voto maggiorato, il Consiglio avrebbe potuto proporre l'introduzione della maggiorazione del dividendo per creare un equilibrio di interessi

tra maggioranza e minoranza.

Egli chiede inoltre al Presidente come sarà valutata la legittimazione ad essere iscritti nell'apposito libro ove le azioni siano collegate a strumenti finanziari emessi da terzi soggetti. Propone, inoltre, che venga fornita agli azionisti una simulazione dei dati per comprendere meglio il meccanismo di funzionamento del voto maggiorato e richiede fluidità nelle procedure e una campagna di informazione sull'argomento.

Prende la parola l'azionista Braghero il quale rileva come il Presidente non abbia rispettato l'art. 7.1 del Regolamento Assembleare che prevede un ordine cronologico degli interventi e segnala che, se tale norma fosse stata rispettata, egli avrebbe parlato per primo o per secondo.

Rileva che anche il Legislatore abbia fatto confusione tra le azioni a voto multiplo - che sono tali per definizione - e la maggiorazione del diritto di voto che consiste, in pratica, in un regalo dell'ordinamento solo a beneficio di qualcuno. Pur possedendo azioni da più di ventiquattro mesi egli ritiene che il meccanismo proposto non farebbe modificare la sua posizione ma solo quella dell'azionista di maggioranza che riuscirebbe, in tal modo, a controllare anche l'assemblea straordinaria.

Prende la parola l'azionista Adriano Gandola il quale manifesta la sua contrarietà alla modifica proposta; chiede di sospendere l'assemblea per valutare il ritiro della proposta per un vero rispetto delle minoranze. Ritiene preferibile che il

Consiglio valuti un impiego delle riserve esistenti in bilancio (a suo avviso manifestamente esuberanti) per un aumento gratuito del capitale con un raddoppi del flottante che renderebbe inutile il voto multiplo, come si è dimostrato in casi simili.

Ritiene che questa modalità sarebbe valutata in modo estremamente favorevole dal mercato attraendo investitori.

Il Presidente, presa la parola, si sofferma sul tema sollevato dall'Avv. Trevisan relativo all'eventuale verifica fatta dal Consiglio circa la reazione del mercato alla modifica proposta. Il Presidente rileva come il tema sia stato posto all'attenzione del Consiglio che ha valutato la struttura di gran parte delle società che operano nel medesimo settore in cui opera la "Davide Campari - Milano S.p.A." che presentano meccanismi di *loyalty shares* molto complessi e articolati e che, anche grazie alla stabilità dell'assetto di controllo, sono state premiate dal mercato con *performances* altamente positive (che hanno ampiamente gratificato tutti coloro che vi hanno investito).

Rileva altresì come, a suo dire, l'elemento davvero qualificante per il mercato (che viene, quindi, poi riflesso nell'andamento borsistico del titolo) non sia tanto la presenza di un "*decoupling*" fra proprietà e gestione (quale è quello generato da azioni a voto plurimo ovvero da *loyalty shares*), quanto piuttosto il grado di contendibilità della società.

Sul tema della legittimazione all'iscrizione nell'elenco speciale e al conseguente esercizio del voto maggiorato (nella questione tra *Legal Owner* e *Beneficial Owner*) rileva come, rispetto a tale complessità tecnica, venga in aiuto il Testo Unico della Finanza e la connessa Regolamentazione Consob che disciplina in modo analitico le modalità per l'identificazione del cd. *Ultimate Beneficial Owner* e cioè del titolare effettivo (diretto o indiretto) delle azioni. Proprio a questo fine, in seno alla clausola, si fa espresso rinvio alla nozione di "controllo" applicabile per legge agli emittenti quotati (e, nella relazione illustrativa, si precisa il riferimento all'art. 93, TUF).

Sul punto dell'opportunità di adottare una delibera di tale importanza con una maggioranza ridotta rispetto a quella ordinariamente prevista per le modifiche dello Statuto - scelta, questa, egli sottolinea, del legislatore e non certo della Società - , egli auspica che la stessa venga comunque adottata con una maggioranza superiore rispetto a quella per l'appunto espressamente prevista dalla legge introduttiva delle azioni a voto maggiorato.

Sul punto del "*crescente favore*", il Presidente fa presente che il riferimento era in particolare agli ordinamenti normativi e cita l'esempio della legislazione francese e di altre legislazioni europee. In considerazione di ciò rileva come la legislazione italiana abbia, in qualche modo, voluto porre un

freno alla migrazione delle società e comunque abbia voluto armonizzare la disciplina rispetto ad altri Paesi per evitare di porre l'Italia in una posizione di svantaggio competitivo (nel senso della "concorrenza regolatoria") che, peraltro, sta alla base di un caso assolutamente preclaro.

Con riferimento alle osservazioni dell'azionista Marino rileva come non sia in grado di valutare i profili di incostituzionalità della norma, ma che la lettura dal medesimo evidenziata, circa il diverso trattamento tra beneficiari familiari e non familiari, è coerente con il dettato della norma che consente il mantenimento del beneficio in caso di successione per causa di morte e, dunque, evidentemente, anche in caso di accordi consentiti dalla legge per l'anticipazione della successione.

Con riferimento all'operato dell'Amministratore Delegato fa presente che la recente cessione delle azioni da parte del medesimo rientri in un piano di "stock option" di sette anni fa e pertanto certamente non in collegamento con la modifica proposta.

Rileva inoltre che la maggiorazione del dividendo, da taluno auspicata, è consentita dalla legge in misura minimale e quindi non avrebbe effetti significativi.

Interviene il consigliere prof. Eugenio Barcellona il quale rileva come quanto segnalato dall'Avv. Trevisan - circa il fatto che l'introduzione del meccanismo in esame avrebbe quale

effetto quello di consentire all'azionista di maggioranza anche il controllo dell'assemblea straordinaria - è lungi dall'esser vero in linea di principio, in quanto dipenderà dal grado effettivo di "loyalty" degli altri azionisti (attualmente non prevedibile). Come infatti si illustra analiticamente nell'*addendum* alla relazione illustrativa, il presupposto che sia soltanto Alicros a beneficiare del voto doppio appare assolutamente poco realistico.

Inoltre fa presente come la conservazione del beneficio in capo ai beneficiari legittimari di un patto di famiglia o fattispecie equipollenti sia una regola che vale, evidentemente, per tutti gli azionisti tanto di maggioranza, che di minoranza, senza alcuna discriminazione in seno agli stessi: anche un'azionista di minoranza - egli precisa - potrà godere del mantenimento del beneficio per un patto di famiglia dallo stesso stipulato esattamente come qualsiasi altro azionista.

Tale scelta (quella di consentire il mantenimento del beneficio in caso di patti di famiglia o fattispecie equipollenti) - continua il consigliere Eugenio Barcellona - è perfettamente in linea con quanto previsto dal legislatore che, infatti, ha consentito all'autonomia privata di mantenere il beneficio del voto doppio per le sole fattispecie successorie (e il patto di famiglia, come anche si ricava dall'art. 458 cod. civ.. è certamente un patto per l'anticipazione della successione)

Viene data nuovamente la parola all'avv. Trevisan il quale non

concorda con quanto esposto dal Presidente; ritiene infatti che la modifica proposta inciderà sul *rating* "etico" della società sul mercato; il fatto che il Presidente si sia soffermato sulla strutturazione dei concorrenti, prosegue l'avv. Trevisan, e non sul favore dei "*long term investors*" è, ad avviso dello stesso, un indice che gli stessi non gradiscano tale modalità di voto maggiorato.

L'avv. Trevisan ribadisce altresì, nonostante il richiamo del Presidente al meccanismo previsto dal TUF, che sarà estremamente complesso individuare la legittimazione all'esercizio del voto maggiorato quando *legal owner* e *beneficial owner* non coincidono; il tutto con particolare riferimento al mantenimento dell'iscrizione in relazione alla verifica di eventuali certificazioni che potranno giungere anche dall'estero ed in base a legislazioni differenti. In relazione alle *performances* della società il medesimo rileva che forse non vi era bisogno di introdurre una modalità di voto come quella proposta.

Riprende la parola l'azionista Marino il quale si tiene soddisfatto delle risposte del Presidente anche se non sul merito; ritiene che, a seguito dell'introduzione di tale modalità, la famiglia Garavoglia potrà smobilizzare un grande numero di azioni pur mantenendo il controllo della società.

Segue la replica dell'azionista Gandola che ribadisce che l'aumento gratuito sarebbe stato accolto favorevolmente dal mercato e auspica che in futuro il Consiglio lo prenda in con-

siderazione; rileva inoltre come sarà complessa la verifica della legittimazione all'esercizio del voto maggiorato quando le azioni sono detenute tramite Fondi.

Prima di passare alla votazione il Dott. Luca Garavoglia spiega che la votazione avverrà "per differenza", contando unicamente i voti contrari e gli astenuti, che sono pertanto pregati di consegnare la relativa scheda di votazione agli addetti alle postazioni di voto, mentre i favorevoli non devono fare alcunché: come consentito dall'art. 10.3 del Regolamento d'Assemblea.

Il Presidente fa presente che, al momento in cui la delibera è posta in votazione, risultano presenti n. 377 (trecentosettantasette) azionisti, titolari in proprio o rappresentati per delega, come da documentazione prodotta, di 471.837.166 (quattrocentosettantunmilioni ottocentotrentasettemila centosessantasei) azioni ordinarie, pari all'81,239181% (ottantuno virgola duecentotrentanovemilacentoottantuno per cento) circa dell'intero capitale sociale di Euro 58.080.000,00, costituito da N. 580.800.000 azioni da nominali Euro 0,10 cadauna:

precisamente lo 0,001069% del capitale in proprio e l'81,238113% per delega.

Ricorda inoltre che coloro che intendono abbandonare l'Assemblea prima del termine e comunque prima della votazione devono comunicarlo al personale incaricato, per l'aggiornamento dei voti presenti come da art. 4.9 del Regolamento d'Assemblea.

In base alla documentazione fornitagli dagli incaricati di Simon Fiduciaria S.p.A., il Dott. Luca Garavoglia proclama l'esito della votazione che ha dato i seguenti risultati:

Favorevoli 358.855.112 azioni pari al 76,054863% delle azioni rappresentate;

Contrari 112.930.312 azioni pari al 23,934171% delle azioni rappresentate

Astenuti 51.742 azioni pari allo 0,010966% delle azioni rappresentate.

Il tutto secondo il prospetto recante l'esito della votazione che al presente si allega sotto la lettera "B" per farne parte integrante.

L'assemblea, con le maggioranze di cui sopra

DELIBERA

*** di approvare il seguente nuovo testo dell'art. 6 dello Statuto:**

"Articolo 6

[1.] Le azioni sono indivisibili.

[2.] Ogni azione dà diritto a un voto.

[3.] In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrut-

to con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui al presente articolo.

[4.] Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile. Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio.

[5.] È istituito, presso la sede della Società, l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'elenco speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'elenco speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

[6.] Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del pre-

sente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (ovvero procurando che documentazione equipollente sia trasmessa dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

[7.] La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale può essere sottoposta alla Società, nel corso dei primi tre mesi dell'anno solare, e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale,

a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il

termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita;

b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo.

[8.] Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica che sia soggetto a controllo, il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato). Qualora, tuttavia, il cambio di controllo occorra (i) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la co-

stituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari, l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

[9.] Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per (i) successione per causa di morte ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

[10.] Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbia determinato cambio di controllo (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato). Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un

ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che non sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove il peso del valore contabile delle azioni della Società rispetto al patrimonio netto dell'ente avente causa non ecceda il cinque per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto dell'ente dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

[11.] Salvo quanto previsto dai due commi precedenti, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

[12.] Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla cancellazione (totale o parziale) conseguente.

[13.] In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'elenco speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già ma-

turato).

[14.] Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

[15.] Qualsiasi modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso nella massima misura consentita dalla legge.

[16.] I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

[17.] Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.".

A questo punto il Presidente mi consegna la versione aggiornata.

nata dello Statuto che al presente si allega sotto la lettera "C" per farne parte integrante, dispensandomi dal darne lettura.

Null'altro essendovi da deliberare poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore undici e quarantacinque.

Le spese del presente relative e consequenziali sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalle lettura e visione degli allegati il cui contenuto dichiara di conoscere.


Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto al comparente che l'approva e si sottoscrive alle ore undici e quarantacinque.

Quest'atto è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte completato a mano da me Notaio su tredici pagine di quattro fogli fin qui.

F.to Luca Garavoglia - Carlo Munafò

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
				Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
BRAGHERO CARLO MARIA	<i>Allegato "A"</i> 1.500	1.500		1
COMPAGNIA EMILIO	<i>N. 29441 del repertorio</i> 2.500	2.500		A
D'ATRI GIANFRANCO	<i>N. 13885 della mozione</i> 0	0		
- PER DELEGA DI				
INVESTIMENTI SUD ITALIA RICHIEDENTE:D'ATRI STELLA	10	10		C
FAVERIO BRUNO	0	0		
- PER DELEGA DI				
GRAMATICA NICOLETTA	1.000	1.000		C
GANDOLA ADRIANO	1.000	1.000		C
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0		
- PER DELEGA DI				
KREDIETBK S/AC LINDE PARTENERS VALUE FUN	1.622.339			C
LOCKHEED MARTIN CORP MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	614.154			C
IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	31.510			C
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	16.063			C
THE JAMES LORING JOHNSON 1944 TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	23.650			F
TERENCE MICHAEL MURPHY LIVING TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	6.960			F
AQR FUNDS AQR TAX-MANAGED INTL MOMENTUM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	430			C
VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS - CRA TREATY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	40.000			C
CAPITAL PENSION PLAN AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	86.822			F
L-3 COMM CANADA INC AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	316.037			C
MAPLE BROWN ABBOTT INTL EQUITY TRUST AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	6.193			C
BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	407			C
PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	106.085			C
UNITED CORPORATION LIMITED AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	916.141			C
CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	48.155			C
UNIVERSITY OTTAWA RET. PENSION PLAN 1965 AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	124.400			F
HSBC EUROPEAN INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	32.510			C
HSBC LIFE (UK) LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	11.790			C
WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI AGENTE:HSBC BANK PLC	30.000			C
WEST YORKSHIRE PENSION FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	600.000			C
BBH GLOBAL CORE SELECT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	420.900			C
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	30.109			C
CEDAR ROCK CAPITAL LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	32.883.103			F
AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	100.486			C
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA RICHIEDENTE:SCHAUMANN DANI	262.899			C
BBH LUX FUNDS	329.600			F
BBH GLOBAL FUNDS UNIT TRUST GLOBAL CORE SELECT	136.000			F
CAVOM MINIMUM VARIANCE	42.291			C
AGI FRANCE	286.262			C
ETOILE ALIMENTATION EUROPE	13.740			C
MIF SELECT EUROPE	14.498			C




W. Ferragina

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
ETOILE ACTIONS INTERNATIONAL	60.350	
PIONEER ASSET MANAGEMENT	118.549	
STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	3.118	
AQR STYLE PREMIA MASTER ACCOUNT LP AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE	148.841	
BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	382.049	
IRISH LIFE ASSURANCE RICHIEDENTE:CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO	192.725	
AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND RICHIEDENTE:CBLDN S/A CIP-DEP AVIVA INVESTORS NORWICH	6.200	
NTUC INCOME INSURANCE COOPERATIVE LIMITED RICHIEDENTE:CBSING S/A NTUC ILP GLOBAL EQUITY CAPITAL	41.131	
NTUC INCOME INSECURE COOPERATIVE LIMITED RICHIEDENTE:CBSING-SA-NTUC-LIFEP-GLOBAL EQUITY-CAPITAL	162.453	
STICHTING PGGM DEPOSITARY RICHIEDENTE:CBLDN SA STICHTING PGGM DEPOSITARY	499.057	
AEGON GLOBAL FUNDS RICHIEDENTE:CBNY SA AEGON GLOBAL FUNDS	1.200	
THREADNEEDLE (LUX RICHIEDENTE:CBLUX SA THREADNEEDLE (LUX)	145.318	
MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBHK SA MIML-IFP GI FRAN FD	3.210.507	
INDEPENDENT FRANCHISE PARTNERS VARIABLE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	2.507.503	
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	1.452.078	
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	32.860	
LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD. RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	48.796	
LEGAL AND GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	29.991	
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND RICHIEDENTE:CBLDN SA CIP-DEP-TIF-EUR SML	1.902.029	
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	2.728.011	
NORGES BANK RICHIEDENTE:CBNY SA NORGES BANK	134.417	
VALUEINVEST GLOBAL RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	1.562.227	
VALUEINVEST BLUE CHIP RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	267.046	
VALUEINVEST GLOBAL AKK DANMARK RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	413.794	
AFFILIATED PRIVATE INVESTORS GLOBAL AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	72.510	
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	59.008	
KAISER FOUNDATION HOSPITALS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.695	
FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	334.000	
CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.180	
FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.644	
FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.077	
HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.710	
THE GE UK PENSION COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.812.672	
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.080	
LABORERS DISTRICT COUNCIL & CONTRACTORS PENSION FUND OF OHIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	711	
COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	136.091	

RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Straordinaria	
	1
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	F
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	F
	C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	78.143	
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19.657	
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	222	
MARATHON UCITS FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	193.478	
MARATHON GLOBAL FUND PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	63.400	
MORGAN STANLEY INST FUND, INC. - GLOBAL FRANCHISE PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	747.684	
THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC - GLOBAL FRANCHISE PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	67.372	
MLPRO SEG FOR EXCLSVB BENFT OF CUST	785	
FORTRESS INTERNATIONAL EQUITY PART B AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	33.800	
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC- GLOBAL INSIGHT PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.319	
NATIONAL PENSION SERVICE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	49.232	
ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.986.248	
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.575	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.635	
THE PHILLIPS 66 UK PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.847	
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	560.965	
SAL PENSION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.500	
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	68.178	
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EXEMPT UNIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.156	
THE MARATHON-LONDON INTERNATIONAL I AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	419.336	
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.833	
SIR DAVID TRENCH FUND FOR RECREATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	362	
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.854	
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	800.322	
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	273.067	
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEMS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	79.272	
STATE STREET TRUSTEES LIMITED ATF MARATHON EXEMPT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.945	
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	301	
VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.549	
VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	56.038	
THE MARATHON-LONDON GLO INVEST TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	3.858	
VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	73.663	
BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	62.644	
WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.742	
DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.100	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	132.270	

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria	
	1
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	A
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C




Luca Foranico

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Straordinaria	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				1
SULTANATE OF OMAN MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND	23.225		C	
ING PARAPLUFONDS I N.V.	21.416		C	
STG PFDS V.D. GRAFISCHE	42.209		C	
PUBLIC SERVICE PENSIONS BOARD	685.313		C	
CEDAR ROCK CAPITAL FUND PLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	8.095.732		F	
ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	34.469		C	
OIL INVESTMENT CORPORATION LTD&OIL CAS INVESTMENT	20.447		C	
TS&W COLLECTIVE INVESTMENT TR TS&W INTL LARGE CAP EQUITY TRUST	35.800		C	
L-3 COMMUNICATIONS CORPORATION MASTER TRUST	453.152		C	
MAKENA CAPITAL HOLDINGS M L.P.	121.214		C	
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	67.970		C	
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	1		F	
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	283.485		C	
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1		F	
QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON	48.465		C	
PIER 21 GLOBAL VALUE POOL	632.157		C	
AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	5.645		C	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P	7.779		C	
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	11.512		C	
TWEEDY BROWNE GLOBAL VAUE FUND II CURRENCY UNHEDGED	50.853		F	
TEXTRON INC. MASTER TRUST	1.185.903		C	
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	16.471		C	
ONTARIO POWER GENERATION INC .	59.427		C	
UPS GROUP TRUST	122.626		C	
UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	160.350		C	
UNIVERSITY OF GUELPH	1		C	
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST .	103.338		C	
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	17.896		C	
GAMCO GLOBAL GOLD NATURAL RESOURCES & INCOME TRUST BY GABELLI	85.000		C	
STICHTING DOW PENSIENFONDS .	840.209		C	
STICHTING PENSIENFONDS HORECA & CATERING	33.173		C	
DOW UK PENSION PLAN .	290.252		C	
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY	2		C	
ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	19.432		C	
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	2.051		C	
EXPOSITION LLC .	6.600		F	
INVESTURE GLOBAL EQUITY FUND LP	2.266.584		F	
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	15.419		C	
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	242.765		C	
CONNELL FAMILY PARTNERSHIP IITIN #04- 3495812	20.000		C	
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	242.424		C	
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE	168.109		C	
FONDACO LUX GLOBAL EQUITY	373.448		C	
CMD AGIRC IXIS D	22.117		C	
FCP RSI EURO P	51.127		C	
FCP AMUNDI HORIZON	42.286		C	
ASSURDIX	38.914		C	
NATIXIS EURO OPPORTUNITES	288.000		C	
FCP AAA-ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE	850.839		C	
THE MARATHON LONDON GROUP TRUST FOR EMPL AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.010.747		C	
EUROPE VALUE	394.283		C	
EMERGENCY SERVICES SUPERANNUATION SCHEME	224.394		C	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	2.475.170		C	
CENTRICA COMBINED COMMON INVESTMENT FUND	167.637		C	




Garanti
m

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2	
THE BRITISH STEEL PENSION SCHEME AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	560.000	
SOMERSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	35.797	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.920.430	
AQR INTERNATIONAL MOMENTUM FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	11.007	
PETERCAM HORIZON B AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	38.500	
TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	134.160	
		175.104.940
LAVIERO ALESSIO - PER DELEGA DI	0	
PAPPAGALLO ROSSELLA	10	10
MARINO TOMMASO	1	1
PERSILI PASQUALE	1.000	1.000
TARABBO FRANCESCA - PER DELEGA DI	0	
ALICROS S.P.A.	296.208.000	296.208.000
TREVISAN DARIO - PER DELEGA DI	0	
ARCA SGR SPA	517.000	517.000
VILLA ARMANDO	205	205

RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Straordinaria	
	1
	C
	F
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	A
	C
	F
	F
	F
	C
	F




Manzoni

Legenda:

1: Modifica articolo 6 dello Statuto;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/01/2015 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	BRAGHERO CARLO MARIA	1.500	0
1	0	COMPA' EMILIO	2.500	0
0	1	D'ATRI GIANFRANCO	0	10
0	366	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	175.104.940
0	1	TARABBO FRANCESCA	0	296.208.000
0	1	TREVISAN DARIO	0	517.000
2	369	Apertura Assemblea	4.000	471.829.950
			TOTALE COMPLESSIVO:	
			471.833.950	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	1	FAVERIO BRUNO	0	1.000
1	0	GANDOLA ADRIANO	1.000	0
0	1	LAVIERO ALESSIO	0	10
1	0	MARINO TOMMASO	1	0
1	0	PERSILI PASQUALE	1.000	0
1	0	VILLA ARMANDO	205	0
6	371	Modifica articolo 6 dello Statuto	6.206	471.830.960
			TOTALE COMPLESSIVO:	
			471.837.166	
				
			<i>no Faventi</i>	

Assemblea Straordinaria del 28 gennaio 2015ESITO VOTAZIONE

Allegato " B "

N. 29441 del repertorio

N. 13885 della mozione

Oggetto : **Modifica articolo 6 dello Statuto**


Hanno partecipato alla votazione:

Si comunica che, in occasione di questa votazione, sono presenti n° **377** azionisti, per n° **12** teste, che rappresentano in proprio o per delega n° **471.837.166** azioni ordinarie, pari al **81,239181%** del capitale sociale, di cui **0,001069%** in proprio e **81,238113%** per delega.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	358.855.112	76,054863	76,054863	61,786348
Contrari	112.930.312	23,934171	23,934171	19,443924
SubTotale	471.785.424	99,989034	99,989034	81,230273
Astenuti	51.742	0,010966	0,010966	0,008909
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	51.742	0,010966	0,010966	0,008909
Totale	471.837.166	100,000000	100,000000	81,239181

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.



STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata della Societa'

Articolo 1

E' costituita una societa' per azioni denominata "**Davide Campari-Milano S.p.A.**" o, in forma abbreviata, "D.C.M. S.p.A", "DCM S.p.A." o "Campari S.p.A.".

Articolo 2

La Societa' ha sede in Sesto San Giovanni.

Articolo 3

La Societa' ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o indiretto - delle seguenti attivita':

- a) produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoliche, nonche' la produzione di merci e materie inerenti o connesse a tale industria;
- b) acquisto, vendita, distribuzione e promozione degli alimenti, bevande, merci e materie di cui al precedente punto a);
- c) assunzione di partecipazioni in altre societa' o enti italiani o stranieri operanti (direttamente o indirettamente) nel settore delle bevande, nel settore alimentare e in altri settori connessi;
- d) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle societa' o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Societa', inclusa la prestazione di garanzie (personali e/o reali) e la prestazione

di servizi nei settori amministrazione, controllo di gestione, servizi informatici ed elaborazione dati, servizi generali, legali, finanziari e immobiliari, risorse umane, logistica, acquisti, marketing e commerciale;

e) somministrazione di alimenti e bevande;

f) assunzione e concessione di finanziamenti in qualsiasi forma per il compimento delle attività indicate alle lettere precedenti;

g) costruzione, compravendita, gestione, conduzione e amministrazione di beni immobili, rustici e urbani.

Purché in via non prevalente rispetto alle attività indicate nel primo comma, la Società potrà anche compiere, nell'interesse proprio e delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale anche in settori diversi da quelli degli alimenti e delle bevande, con esclusione, tuttavia, dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate per legge a intermediari bancari e/o finanziari.

Articolo 4

La durata della Società è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Capitale sociale e categorie di azioni

Articolo 5

Il capitale sociale e' di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilioniottantamilamila/00), rappresentato da 580.800.000 (cinquecentottantamilioniottocentomila) azioni da nominali Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.

Il capitale sociale di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilioniottantamilamila/00) e' stato interamente sottoscritto e liberato.

Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione della assemblea straordinaria del 30 aprile 2010, al Consiglio di Amministrazione e' attribuita:

(i) la facolta' di aumentare in una o piu' volte, a pagamento e/o gratuitamente , anche in forma scindibile, il capitale sociale fino a un valore nominale complessivo di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni;

(ii) la facolta' di emettere, in una o piu' volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale sociale di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), ma per importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

In conformita' alle applicabili norme di legge, la facolta' prevista dal precedente comma potra' essere esercitata anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei se-

guenti casi:

a) nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Societa' il conseguimento di uno o piu' cespiti che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro, allorquando le condizioni economiche e i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo, eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, vantaggiosi per la Societa';

c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un piu' ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Societa'.

Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovra' illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonche' i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.

In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruita' del prezzo di emissione dovra' essere

previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

Nei limiti previsti dalla legge e dal presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione e relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diversa) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà di decidere in ordine all'eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi mutatis

mutandis), la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera o servizi.

La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della Società, salvo che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è considerato equivalente all'apporto di beni in natura).

Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni.

Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di determinare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di vol-

ta in volta, risultanti a bilancio.

Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.

Articolo 6

[1.] Le azioni sono indivisibili.

[2.] Ogni azione dà diritto a un voto.

[3.] In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui al presente articolo.

[4.] Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabi-

le. Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio.

[5.] È istituito, presso la sede della Società, l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'elenco speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'elenco speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

[6.] Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (ovvero procurando che documentazione equipollente sia trasmessa dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta

il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

[7.] La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale può essere sottoposta alla Società, nel corso dei primi tre mesi dell'anno solare, e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale,

a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiarare (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita;

b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiarare (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii)

di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo.

[8.] Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica che sia soggetto a controllo, il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato). Qualora, tuttavia, il cambio di controllo occorra (i) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari, l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

[9.] Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per (i) successione per causa di morte ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a

titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

[10.] Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbia determinato cambio di controllo (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato). Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che non sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove il peso del valore contabile delle azioni della Società rispetto al patrimonio netto dell'ente avente causa non ecceda il cinque per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto dell'ente dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

[11.] Salvo quanto previsto dai due commi precedenti, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

[12.] Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla cancellazione (totale o parziale) conseguente.

[13.] In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'elenco speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

[14.] Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

[15.] Qualsiasi modifica (migliorativa o peggiorativa) del-

la disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso nella massima misura consentita dalla legge.

[16.] I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

[17.] Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Articolo 7

Ove siano emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie, quali ad esempio azioni con diritto di voto limitato o condizionato ovvero prive di diritto di voto, tali ultime azioni potranno comunque essere convertite in azioni ordinarie con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previa approvazione dell'Assemblea speciale della categoria interessata.

Articolo 8

In caso di aumento del capitale sociale, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di rice-

vere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Articolo 9

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, sia mediante conversione di altri strumenti finanziari) non richiedono ulteriori approvazioni da parte di assemblee speciali dei titolari di azioni di una categoria.

Articolo 10

Ove la Società abbia emesso azioni prive di diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive di diritto di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la convertibilità delle azioni prive del diritto di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sarà determinato dall'Assemblea straordinaria.

TITOLO III

Assemblea e diritto di recesso

Articolo 11

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove la Societa' ha sede, o altrove, purché in Italia, con le modalita' e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla Societa' nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalita' previste dalla normativa applicabile.

La delega puo' essere notificata elettronicamente alla societa' secondo le modalita' previste dalla normativa applicabile;
sono validamente notificate le deleghe ricevute a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalita' indicate dall'Avviso di convocazione.

Articolo 12

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza dal vice Presidente piu' anziano d'eta', o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede inoltre a nominare a maggioranza dei presenti un Segretario anche non socio.

Il Presidente dell'Assemblea adempie ai compiti ed esercita i poteri previsti dalla legge.

Articolo 13

I soci potranno recedere dalla Societa' solo nei casi inderogabili previsti dalla legge.

E' pertanto escluso il diritto di recesso in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari ovvero nel caso in cui le azioni non dovessero piu' essere quotate in un mercato regolamentato.

In caso di valido esercizio del diritto di recesso da parte di un socio, qualora gli Amministratori debbano procedere, ai sensi di legge, al collocamento delle azioni presso terzi, il collocamento dovra' avere luogo entro un termine non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'offerta in opzione delle azioni del socio recedente ai soci non recedenti.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 14

La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, da nominarsi dall'Assemblea ordinaria, che provvedera' altresì a determinarne il numero.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione e' nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni ordinarie (o, se del caso, con diritto di voto in materia), nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella piu' alta consentita, per la Societa', dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovra' contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Al fine di comprovare la titolarita' del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalita' regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarita'.

Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione degli Amministratori si procedera' come segue:

- il numero degli Amministratori, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, sara' determinato in misura pari

al numero dei candidati indicati nella lista che avra' ottenuto la maggioranza dei voti espressi;

- dalla lista che avra' ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;

- il restante Amministratore sara' tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere piu' rappresentato della lista di maggioranza, si intendera' piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore della meta' di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza

del numero, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, dei candidati indicati nella lista suddetta.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, **nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.**

Nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a nominare nuovi Amministratori in sostituzione di uno o piu' Amministratori cessati, l'elezione e' effettuata dall'Assemblea con le modalita' di cui al comma precedente; gli Amministratori cosi' nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Societa' l'eventuale perdita dei requisiti di legge.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' Amministratori si provvedera' alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della meta', l'intero Consiglio di Amministrazione si intendera' dimissio-

nario e dovra' essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o piu' vice Presidenti, salvo che vi abbia gia' provveduto l'Assemblea.

Puo' pure nominare un Segretario (che puo' anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione).

Il Consiglio di Amministrazione approva anche un regolamento per il suo funzionamento interno contenente anche disposizioni per il trattamento delle informazioni riservate.

Articolo 17

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Societa'.

Al Consiglio di Amministrazione sono altresì attribuiti tutti i poteri che, per legge, possono mediante clausola statutaria essere attribuiti al Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il potere di deliberare fusioni per incorporazione di societa' interamente possedute o di societa' possedute in misura non inferiore al novanta per cento, il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza e dipendenze sia in Italia sia all'estero, il potere di indicare quale o quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della Societa', il potere di deliberare la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il potere di deliberare

eventuali adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale purché all'interno del territorio nazionale e il potere di emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità di legge applicabili.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti consentiti dalla legge, delegare quei poteri che riterrà opportuni per la gestione della Società e la rappresentanza di essa con potere di firma a uno o più dei propri membri, con la qualifica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare parte delle proprie attribuzioni, con i connessi poteri di rappresentanza, a un Comitato Esecutivo, che, nel caso in cui sia istituito, delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

Articolo 19

Gli organi delegati adempiono ai compiti previsti dalla legge. La periodicità delle relazioni, previste per legge, da parte degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dovrà essere almeno trimestrale.

Articolo 20

L'Amministratore o gli Amministratori Delegati o, se del caso, il Comitato Esecutivo, nominano, dotandoli di mezzi idonei, uno o più soggetti preposti al controllo delle procedure in-

terne (amministrative e operative) adottate al fine di garantire una sana ed efficiente gestione.

I soggetti preposti al controllo interno riferiscono del loro operato a coloro che li hanno nominati, nonché, se costituito, al comitato di cui all'articolo seguente.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale nomina uno o più dirigenti/i preposti/i alla redazione dei documenti contabili, che svolgerà/anno le funzioni previste dalla legge; possono essere nominati a tale funzione coloro che abbiano maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive (quali ad esempio, comitato per la remunerazione e/o per le nomine, comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi) determinandone, all'atto dell'eventuale costituzione, le norme organizzative, le funzioni e i poteri, nonché mettendo a disposizione mezzi e risorse adeguate ai compiti di volta in volta attribuiti.

Nell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle raccomandazioni eventualmente dettate dalla competente autorità di vigilanza

sui mercati regolamentati e/o dalla società di gestione del rilevante mercato regolamentato, nonché delle migliori prassi nazionali e internazionali, ferma restando la preminente valutazione dell'interesse della Società e delle sue peculiari esigenze connesse, fra l'altro, alla sua dimensione, al suo grado di complessità e al settore di attività'.

Articolo 23

La rappresentanza generale della Società con potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società e' inoltre conferita agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti; potrà essere conferita anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione e in tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società e' regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, e deve essere convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione ovvero da almeno due Sindaci Effettivi.

Esso può riunirsi presso la sede sociale o altrove, anche all'estero .

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio

di Amministrazione puo' avvenire anche in videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi e assistervi, possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la riunione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonche' di avere contezza di eventuali documenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considerera' tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata inviata al domicilio dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci, spedita almeno 8 (otto) giorni prima, o, in caso di urgenza, mediante telegramma o per telefax o per e-mail trasmessi almeno 4 (quattro) giorni prima di quello dell'adunanza.

Le sedute sono presiedute dal Presidente, in assenza dal vice Presidente piu' anziano d'eta', o in mancanza da altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 25

Per la validita' delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono valide anche in difetto di previa convocazione del Consiglio di Amministrazione, se sono presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti non astenuti, ma in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare mediante verbale steso sull'apposito libro e firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 26

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre agli stessi potrà essere corrisposto un compenso annuo, di volta in volta determinato dall'Assemblea ordinaria, salvo che per quanto riguarda gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, per i quali il compenso è stabilito, su eventuale proposta da parte del Comitato Remunerazione e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

TITOLO V

Collegio sindacale

Articolo 27

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elen-

cati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni : una per i candidati alla carica di Sindaci Effettivi, l'altra per i candidati alla carica di Sindaci Supplenti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella piu' alta consentita, per la Societa', dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, ovvero in mancanza, ad almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto in materia.

Al fine di comprovare la titolarita' del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalita' regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni, comprovante tale titolarita'.

Ogni azionista, nonche' gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, piu' di una lista ne' possono votare liste diverse.

Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'.

I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altra societa' nei limiti di

legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione dei Sindaci si procederà' come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica

di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere piu' rappresentato della lista di maggioranza si intendera' piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in mancanza di pluralita' di liste o nel caso in cui la legge di volta in volta applicabile lo consenta, la presidenza del Collegio Sindacale spettera' al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parita' di voti tra liste risultate prime per numero di voti (ex aequo tra liste di maggioranza):

a) due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti sono tratti dalla lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, dalla lista presentata dal maggior numero di soci o, in ulteriore subordine, dalla lista il cui primo candidato in ordine progressivo ha la maggiore anzianita' anagrafica;

b) il restante Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che segue, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a).

In caso di parita' tra liste risultate seconde per numero di voti (ex aequo tra liste di minoranza), un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco Supplente sono tratti dalla lista individuata secondo i criteri di cui alla lettera a) del precedente comma.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, in tal caso la presidenza del Collegio Sindacale e' nominata dall'Assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.

Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovra' essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.

In caso di sostituzione del Presidente tale carica e' assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla

nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalita' di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

TITOLO VI

Bilancio, utili e acconti

Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 29

Nei tempi e con le modalita' di legge sara' redatto il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dovra' essere convocata, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando vi siano le condizioni previste dalla legge.

Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti, gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in

quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze di gestione, puo' deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 31

I dividendi sono pagabili presso la sede della Societa' e/o presso le casse da questa incaricate.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Societa'.

TITOLO VII

Disposizioni finali e varie

Articolo 32

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i loro rapporti con la Societa', e' quello risultante dal Libro Soci.

Articolo 33

La liquidazione della Societa' ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea straordinaria determinera' le modalita' della liquidazione, nominando uno o piu' liquidatori e precisandone i poteri.

Articolo 34

La Societa' e' sottoposta alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria di Milano.

Articolo 35

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le

disposizioni di legge.

F.to Luca Garavoglia - Carlo Munafò